

STATUTO DELL'«INIZIATIVA DELLE ALPI»

Associazione «per la protezione della regione alpina dal traffico di transito»

In questo statuto l'uso di termini maschili si riferisce senza eccezioni anche a persone di sesso femminile.

Art. 1 – Nome e sede

L'«Iniziativa delle Alpi» è un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del CC. La sede dell'associazione si trova a Briga VS.

Art. 2 – Scopo

L'associazione ha per scopo di proteggere la regione alpina dalle conseguenze negative del traffico di transito e di preservare le caratteristiche dello spazio vitale alpino.

Art. 3 – Mezzi

Per l'adempimento dei propri scopi, l'associazione

- si impegna in favore di una rapida concretizzazione degli articoli 84 e 196 (1. disposizioni transitorie) della Costituzione federale
- elabora materiale informativo sul traffico di transito e sulle sue conseguenze nelle regioni di montagna
- partecipa secondo le sue possibilità ad azioni contro il traffico stradale in transito attraverso le Alpi
- collabora con persone e organizzazioni in Svizzera e all'estero che si impegnano contro la valanga del traffico di transito
- sostiene attività in favore della preservazione delle caratteristiche dello spazio vitale alpino.

Art. 4 – Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci
- il comitato
- il consiglio delle Alpi
- l'organo di revisione.

Art. 5 – L'assemblea dei soci (AS)

a) Competenze

L'assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione e ad essa competono tutte le decisioni di principio. In particolare, essa decide:

- le modifiche statutarie
- l'importo delle quote sociali
- l'esclusione di soci
- lo scioglimento dell'associazione
- le linee direttive
- il lancio di iniziative popolari

Inoltre, essa è chiamata ad approvare:

- il rapporto di attività
- i conti annuali

Essa nomina

- i membri della presidenza e i rimanenti membri del comitato
- i membri del consiglio delle Alpi
- l'organo di revisione

L'assemblea delibera unicamente sulle trattande all'ordine del giorno. Ulteriori trattande devono essere presentate al comitato almeno un mese prima dell'assemblea dei soci.

b) Convocazione

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno. La convocazione di un'assemblea straordinaria può essere richiesta dal 10% dei soci.

c) Votazioni

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice. Le modifiche statutarie e le decisioni sullo scioglimento dell'associazione richiedono la maggioranza dei 2/3. Persone fisiche e persone giuridiche dispongono di un voto all'assemblea.

Art. 6 – Comitato (CO)

a) Competenze

Il comitato concretizza le decisioni di principio dell'assemblea dei soci ed è responsabile per il disbrigo degli affari correnti. In particolare esso decide:

- il programma annuale
- il preventivo e il piano finanziario
- il lancio o il sostegno di un referendum
- Il sostegno di un'iniziativa popolare
- l'adesione ad altre associazioni
- le azioni principali
- i ricorsi secondo LPAmb e LPN
- l'elaborazione di concetti e di regolamenti
- il diagramma delle funzioni (DiFu)

Il comitato nomina i membri della direzione.

b) Composizione

Il comitato è composto da sette fino a nove membri provenienti possibilmente da tutte le regioni della Svizzera.

Art. 7 – Consiglio delle Alpi (CA)

a) Competenze

Il consiglio delle Alpi consiglia il comitato su questioni inerenti la strategia dell'associazione e la fissazione delle priorità. Tramite la sua rete di relazioni sostiene l'associazione nelle sue attività, in particolare nel suo indirizzo movimentista. Si incontra col comitato di regola due volte all'anno per riunioni e una volta all'anno per una giornata di lavoro. Può formare gruppi di lavoro che presentano rapporto al consiglio delle Alpi.

b) Composizione

Il consiglio delle Alpi è composto da almeno 11 persone, in particolare attiviste e attivisti provenienti dalle diverse regioni e rappresentanti di organizzazioni con scopi simili.

Le sedute sono dirette da un membro della presidenza.

c) Partecipazione

I membri dell'associazione possono partecipare alle riunioni del consiglio delle Alpi con voto consultivo.

Art. 8 – Direzione (DI)

La direzione prepara e attua le decisioni degli organi societari ed è responsabile della conduzione del segretariato. Le sue competenze e i suoi compiti sono definiti dal diagramma delle funzioni (DiFu).

Art. 9 – Organo di revisione (OR)

L'organo di revisione controlla almeno una volta all'anno la contabilità dell'Associazione e ne fa rapporto all'Assemblea dei membri.

Art. 10 – Qualità di socio

Possono divenire soci dell'associazione le persone fisiche o giuridiche che si dichiarano d'accordo con gli scopi dell'associazione e che versano la quota annuale. I soci possono essere esclusi dall'associazione senza indicazione dei motivi.

Art. 11 – Utilizzazione dell'utile netto e del patrimonio

Un eventuale utile netto non può essere distribuito. In caso di scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio sarà devoluto a un'istituzione di pubblica utilità che persegue scopi analoghi.

Art. 12 – Responsabilità

Per gli impegni dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale. Ogni responsabilità dei soci è esclusa.

Il presentiestatuto è stato approvato dall'assemblea costituente del 25 febbraio 1989 e rivisto l'ultima volta in occasione dell'assemblea dei membri del 4 maggio 2013. Esso è stato approvato in lingua tedesca e in caso di discordanze redazionali farà stato la versione in tedesco.